

ALLEGATO A

**Progetto Regionale 8:
Sviluppo Sostenibile in ambito rurale e agricoltura di qualità**

Obiettivo 2.1 – Potenziare la competitività del sistema agricolo, agroalimentare e forestale anche in un’ottica sostenibile

**Interventi:
Interventi volti a attuare misure preventive a tutela del patrimonio zootecnico anche attraverso indennizzi per danni diretti e indiretti derivanti da predazione**

**Intervento da attuare:
Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da predazione provocati dal lupo (*canis lupus*) - annualità 2026**

Bando

1. Descrizione dell’intervento

1.1 Finalità e obiettivi

Con tale misura la Regione Toscana attiva un sistema di indennizzi alle aziende zootecniche che hanno subito danni da predazione provocati dal lupo (*canis lupus*).

L’indennizzo è subordinato all’applicazione di almeno una misura di prevenzione (a protezione e tutela del bestiame allevato dagli attacchi da predatori) da parte dei beneficiari: recinzioni di sicurezza, strutture ad uso ricovero e cani da guardiania.

L’indennizzo è concesso sia per **danni diretti** (rimborso del valore di mercato del capo predato) certificati dal Servizio veterinario dell’Azienda USL, che per **danni indiretti** (i costi veterinari relativi al trattamento di animali feriti).

1.2 Ambito di applicazione

L’intervento si attua nell’ambito del “**Regolamento (UE) 2022/2472** della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali” pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 327 del 21.12.2022, ed in particolare sulla base dell’**art. 29** “Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da animali protetti” ed inoltre della normativa nazionale in materia di aiuti di stato (legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”, decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni).

2. Beneficiari

L'aiuto è concesso a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI), così come definite nell'allegato I del Reg. (UE) 2022/2472, attive nella produzione agricola primaria (articolo 1 punto 1 lett. a) Reg. (UE) 2022/2472).

Al fine del presente bando l'aiuto è concesso agli Imprenditori Agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, che svolgono attività di allevamento come attività d'impresa svolta professionalmente a fini economici, ai sensi dell'art. 2082 del Codice Civile e art. 4 del DPR 633/72, e per questo muniti di partita IVA in materia agricola, compresi gli Imprenditori Agricoli Professionali (di seguito I.A.P.), con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino, bufalino, suino, equino e asinino, la cui UPZ (Unità Produttiva Zootecnica) è situata nel territorio regionale.

3. Limitazioni e condizioni specifiche di accesso

Per poter essere ammesso al sostegno il richiedente deve soddisfare le seguenti condizioni:

- a) le imprese devono essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Non è possibile erogare aiuti a beneficiari che abbiano ricevuto contributi individuati come illegali o incompatibili con decisione della Commissione Europea.
- b) le imprese in difficoltà ai sensi del punto 5. lett. h dell'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2472, accedono agli aiuti solo qualora le difficoltà finanziarie dell'impresa siano dovute a danni causati dagli animali protetti;
- c) aver messo in atto almeno una misura di prevenzione a tutela del bestiame allevato quali: recinzioni di sicurezza, strutture ad uso ricovero e cani da guardiania;
- d) di avere allevamenti zootecnici registrati in BDN (Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica) la cui UPZ (Unità Produttiva Zootecnica) è situata nel territorio regionale;
- e) aver rispettato le norme sanitarie vigenti in materia di: anagrafe zootecnica, identificazione e registrazione dei capi allevati, profilassi delle malattie soggette a piani di controllo e/o risanamento, spostamento degli animali;
- f) non aver richiesto e di non richiedere successivamente altre agevolazioni pubbliche (secondo altre normative regionali, nazionali o comunitarie o comunque di natura pubblica) per le stesse voci oggetto della domanda di cui al presente bando;
- g) qualora venga richiesto l'indennizzo per un animale già indennizzato in precedenza, l'intera domanda sarà ritenuta inammissibile;
- h) non aver ottenuto rimborsi assicurativi per l'evento predatorio o, in caso di loro ottenimento, dichiararne l'ammontare;

Il possesso dei requisiti sopra specificati deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il richiedente deve essere consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro, ai sensi dell'art. 76 del suddetto DPR qualora rilasci dichiarazioni mendaci, firmi atti falsi o ne faccia uso.

Le domande potranno essere presentate per i **danni da predazione**, accertati dalla Sanità pubblica veterinaria delle Aziende USL della Regione Toscana, subiti **tra il 1° gennaio 2025 ed il 30 settembre 2026**.

4. Forma dell'aiuto

4.1. Interventi ammessi

L'aiuto è concesso nell'ambito del Reg. (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 ed in particolare dell'art. 29 "aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da animali protetti".

L'aiuto è concesso sotto forma di sovvenzione, pagato direttamente all'azienda interessata.

I costi ammissibili sono i costi subiti come conseguenza diretta dell'evento che ha determinato il danno, valutato dal veterinario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale competente territorialmente, calcolato individualmente per ciascun beneficiario e comprendono:

- a) **animali uccisi o gravemente feriti per cui si reputa necessario l'abbattimento**: i costi ammissibili sono calcolati in base al valore di mercato degli animali uccisi, determinati come da tabella di cui all'Allegato C del presente provvedimento;
- b) **costi indiretti**: i costi veterinari relativi al trattamento di animali feriti.

Da tale importo sono dettratti gli eventuali costi non sostenuti a causa dell'evento che ha determinato il danno, che sarebbero stati altrimenti sostenuti dal beneficiario.

La spesa veterinaria per capo ferito non può superare l'indennizzo della tabella dei danni diretti, di cui all'allegato C del presente provvedimento. L'indennizzo per la morte di un capo per il quale sono già state liquidate delle spese per le cure veterinarie sarà determinato in base al valore della tabella dei danni diretti, di cui all'allegato C, detratte le spese sanitarie eventualmente già liquidate.

La **verifica dei requisiti** per l'indennizzo è effettuata, per tutto il territorio regionale, dal **Settore "Attività gestionale in agricoltura sul livello territoriale di Siena e Grosseto. Gestione della programmazione leader. Usi civici"** della **Direzione agricoltura e sviluppo rurale** sulla base delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente.

4.2 Intensità dell'aiuto

Gli aiuti concessi si limitano al 100% dei costi ammissibili.

5. Presentazione delle domande

5.1 Modalità di presentazione

Le domande relative ai danni da predazione avvenuti e certificati nel periodo temporale indicato al paragrafo 3 (tra il 1° gennaio 2025 ed il 30 settembre 2026), potranno essere presentate a decorrere dal giorno successivo di pubblicazione del presente bando sulla banca dati della Regione Toscana (link: <http://www.regione.toscana.it/regione/leggi-atti-e-normative/atti-regionali>), secondo i seguenti termini:

- a) per gli eventi predatori avvenuti nel periodo compreso **tra il 1° gennaio 2025 e il 30 aprile 2026**, le domande dovranno essere presentate **entro il 30 giugno 2026**;
- b) per gli eventi predatori avvenuti **tra il 1° maggio 2026 ed il 30 settembre 2026** le domande dovranno essere presentate **entro i 60 giorni successivi** alla data dell'evento predatorio subito.

Le domande **non** potranno in ogni caso essere presentate **oltre il termine del 30 novembre 2026**, a pena di irricevibilità della domanda medesima.

Le domande dovranno essere presentate **tramite il sistema informativo di ARTEA** con le modalità di cui al Decreto di ARTEA del 31 dicembre 2015, n. 140 e successive modifiche ed integrazioni, mediante la compilazione online dell'**istanza ID 21413**.

Ai fini della ricevibilità delle domande, fa fede la “data di ricezione” sul sistema informativo di ARTEA. Qualora il termine di presentazione di una istanza scada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

L'aiuto sarà erogato fino alla concorrenza dell'importo economico stanziato, con modalità e tempistica descritte al paragrafo 6 del presente bando.

L'allevatore che ha subito un evento predatorio che ha causato la morte o il ferimento di uno o più capi allevati:

- a) deve aver richiesto (entro 24 ore dall'evento ovvero dalla scoperta degli effetti dello stesso) l'intervento del servizio veterinario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale (USL) per ottenere la certificazione dell'evento predatorio subito;
- b) deve dimostrare con idonea documentazione, da allegare alla domanda, la presenza in azienda, al momento dell'attacco predatorio, delle misure preventive di sicurezza adottate:
 - **per le recinzioni di sicurezza e/o strutture ad uso ricovero** mediante documentazione fotografica digitale georeferenziata sufficientemente descrittiva di tali misure presenti in azienda;
 - **per i cani da guardiania** mediante l'iscrizione all'anagrafe canina dell'Azienda USL.

Per ogni evento predatorio è ammessa una sola domanda di indennizzo. In caso di errore nella compilazione non è consentito modificare la domanda già presentata, ma occorre presentarne una nuova (se ancora nei termini) indicando contestualmente la domanda erroneamente presentata e da annullare.

Le domande relative al procedimento in oggetto non sono soggette ad imposta di bollo.

5.2 Contenuti e documentazione da allegare alla domanda

Nella domanda deve essere espressamente dichiarato:

- a) la disponibilità a collaborare, pena l'esclusione, con il personale degli Uffici Territoriali dell'Agricoltura della Regione Toscana che eseguono l'istruttoria della domanda di assegnazione dell'aiuto, fornendo tutta la documentazione eventualmente richiesta, garantendo l'accesso agli atti e ad ogni elemento idoneo a riscontrare la rispondenza dell'attività in questione con la normativa vigente;
- b) che il richiedente non ha beneficiato di altre provvidenze dello Stato, della medesima Regione Toscana o di altri Enti per le voci oggetto del presente bando in riferimento agli stessi capi predati nell'evento dichiarato;
- b) quanto previsto al paragrafo n. 3;
- c) di essere a conoscenza che l'aiuto sarà concesso previa verifica della disponibilità finanziaria.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente **documentazione**:

- a) copia del certificato rilasciato dal servizio veterinario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale (USL) attestante:**
 - denominazione dell'azienda zootecnica coinvolta;
 - luogo e data dell'evento predatorio;
 - numero, tipologia e codice identificativo dei capi uccisi o gravemente feriti per cui si reputa necessario l'abbattimento ovvero feriti ma sopravvissuti all'attacco predatorio;
 - che il danno subito è derivato da un attacco predatorio;

- b)** copia del documento attestante l'iscrizione del capo ucciso ad albi genealogici tenuti dall'Ente selezionatore ai sensi del D. Lgs n. 52/2018, nell'anno di presentazione della richiesta di aiuto o al massimo nell'anno precedente (da allegare solo nel caso in cui l'aiuto sia chiesto per animali iscritti ad albi genealogici);
- c)** copia del certificato di provenienza del capo (solo in caso di richiesta indennizzo per capi certificati);
- d)** copia del registro di stalla (solo in caso di azienda richiedente costituita dopo il 1° gennaio 2026);
- e)** per attestare la presenza in Azienda di recinzioni di sicurezza e strutture ad uso ricovero: documentazione fotografica digitale georeferenziata, sufficientemente descrittiva, attestante la presenza in azienda, al momento dell'attacco predatorio di queste misure di prevenzione adottate a protezione e tutela del bestiame allevato dagli attacchi predatori;
- f)** per attestare la presenza in Azienda di cani da guardiania: copia del certificato di iscrizione all'anagrafe canina rilasciato dall'Azienda USL in data successiva al 01/01/2023, con indicazione del proprietario e della razza del cane. Nel caso in cui la proprietà dell'animale sia di un soggetto diverso dal titolare/soci dell'Azienda, quest'ultimo dichiarerà, sotto la propria responsabilità, che l'animale è adibito ad uso di guardiania nell'Azienda medesima;
- g)** copia della/e fattura/e quietanzata/e relativa/e ai costi veterinari sostenuti per il trattamento di animali feriti. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile all'aiuto, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA.

6. Procedura istruttoria, concessione e liquidazione dell'aiuto

Le domande di aiuto regolarmente presentate verranno istruite, per tutto il territorio regionale, dal Settore "ATTIVITÀ GESTIONALE IN AGRICOLTURA SUL LIVELLO TERRITORIALE DI SIENA E GROSSETO. GESTIONE DELLA PROGRAMMAZIONE LEADER. USI CIVICI" della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale che, avvalendosi del sistema informativo di ARTEA, provvederà, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, a valutare l'ammissibilità, a determinare l'importo da indennizzare, ad ottemperare alle disposizioni di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30/05/2017, n. 115 e, previa verifica della disponibilità finanziaria, a concedere, con provvedimento del responsabile del Settore competente, l'aiuto ai beneficiari, dando mandato all'ARTEA di liquidare quanto spettante agli aventi diritto.

In particolare il Settore responsabile dell'istruttoria dovrà provvedere a:

- controllare la presenza della certificazione rilasciata dal servizio veterinario dell'Azienda USL competente territorialmente e degli altri allegati di cui al paragrafo 5.2;
- verificare che siano stati correttamente indicati in domanda, il luogo, la data dell'evento predatorio, la tipologia e il numero degli animali predati e l'identificazione dei medesimi;
- verificare l'effettiva iscrizione dei capi predati ai Libri Genealogici (solo in caso di richiesta indennizzo per capi predati iscritti nei medesimi) avvalendosi, eventualmente, della collaborazione dell'Associazione Regionale Allevatori (ARA);
- verificare l'effettiva registrazione e cancellazione dei capi predati nella BDN zootecnica (Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica), per le aziende costituite dopo il 01/01/2026, la verifica può essere effettuata con riferimento al registro di stalla cartaceo (da allegare in copia alla domanda);

- verificare la presenza in azienda delle misure preventive dichiarate, tramite la documentazione di cui al paragrafo 5.2 o in base ad eventuali elementi oggettivi già in possesso della pubblica amministrazione o tramite sopralluoghi.

Il Settore incaricato provvede all'istruttoria delle domande con le modalità descritte nei punti precedenti del presente bando nonché al controllo delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 secondo le modalità indicate al punto 19, lett. G della "Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al DPR 28 dicembre 2000 n. 445" approvata con deliberazione Giunta Regionale 1° ottobre 2001, n. 1058.

7. Disposizioni finali

7.1 Trattamento dei dati personali

I dati saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati). A tal fine viene fatto presente quanto segue:

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).

2. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato per le seguenti finalità: - partecipazione al bando; - erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi ed effettuazione dei controlli. I dati, trattati con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici, saranno conservati per tutto il tempo necessario per la durata di ogni fase del procedimento presso le strutture interessate. Saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento;

3. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per gli adempimenti necessari per l'istruttoria della domanda e l'eventuale concessione dei benefici richiesti. La sottoscrizione della domanda di sostegno comporta l'adesione al trattamento stesso;

4. I dati personali sono comunicati, per le finalità sopra indicate e per gli aspetti di rispettiva competenza all'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura e al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);

5. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter della domanda per i quali è stata disposta la pubblicazione sul B.U.R.T. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;

6. Il partecipante al bando ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);

7. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

7.2 Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il responsabile del procedimento è:

a) il Settore "Attività Faunistico Venatoria, Pesca in Mare e Rapporti con i Gruppi di Azione Locale della Pesca (FLAGS). Pesca nelle acque interne" della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale per l'attività di programmazione e di adozione del bando;

- b) il Settore incaricato della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale per l'attività d'istruttoria delle domande, per l'adozione dell'atto di concessione e di liquidazione e per la registrazione sul SIAN degli aiuti concessi;
- c) ARTEA per la gestione informatizzata delle domande e per l'erogazione dell'aiuto al beneficiario.